



## ***EMENDAMENTI***

**Disegno di Legge**

**“Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”**

**A.S. 1212**

*Roma, 16 gennaio 2014*

## **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

**AS 1212**

**Art. 1**

**(Oggetto)**

**Emendamento**

All'art, 1, comma 2, dopo le parole "di area vasta" inserire le seguenti "**alternativi alle Province**".

*Motivazione*

*L'alternatività tra Provincia e Città metropolitana è indispensabile per assicurare la semplificazione istituzionale.*

## **AS 1212**

### **Art. 1**

#### **(Oggetto)**

#### **Emendamento**

All'art. 1, comma 2, sostituire i commi da 4 a 7 con i seguenti:

**“4. I Comuni, per l’esercizio associato di funzioni fondamentali di loro competenza, ricorrono alle Unioni di comuni, enti locali costituiti da due o più comuni, disciplinati ai sensi del capo V e delle rispettive leggi regionali e, in alternativa alle convenzioni.**

**5. L’organizzazione statale periferica di livello provinciale è disciplinata in modo coerente con le disposizioni riguardanti le province e le città metropolitane della presente legge, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge.”**

**6. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, le Regioni sopprimono e riordinano gli enti, le agenzie, le società e gli organismi comunque denominati che esercitano compiti rientranti tra le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge.”**

#### *Motivazione*

*L’emendamento si propone di ripulire il testo dell’articolo 1 dalle norme di dettaglio sulla disciplina dell’esercizio associato delle funzioni comunali che è invece prevista nel capo V. Si propone di inserire altresì nell’oggetto del provvedimento anche il tema della riorganizzazione degli uffici periferici dello Stato interventi e degli enti intermedi che sarà trattato con norme specifiche inserite nel capo VI.*

## **CAPO II – ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELLE CITTA' METROPOLITANE**

**AS 1212**

**Art. 2**

**(Città metropolitane)**

**Emendamento**

Al comma1, **sopprimere il secondo periodo.**

*Motivazione*

*L'elenco delle Città metropolitane non deve essere ulteriormente ampliato per non generare una proliferazione di nuovi enti. Inoltre l'indicazione di un elenco di Città metropolitane per le Regioni a Statuto Speciale lede la potestà ordinamentale garantita dalla Costituzione a tali enti.*

**AS 1212**

**Art. 2**

**(Città metropolitane)**

**Emendamento**

**Sopprimere il comma 2.**

*Motivazione*

*Nel passaggio alla Camera dei Deputati l'elenco delle Città metropolitane si è ampliato per dare spazio a richieste localistiche che hanno portato alla previsione di oltre 20 Città metropolitane. Occorre evitare la proliferazione dei nuovi enti. L'inserimento di ulteriori nuove aree fa assurgere al ruolo di Città metropolitana territori estremamente eterogenei tra loro, tra l'altro attraverso un modello unico che non può essere efficace se attuato su territori tanto diversi l'uno dall'altro. Tale scelta inoltre pone in concorrenza aree non omogenee con le poche grandi Città metropolitane europee, anche rispetto alle opportunità offerte dall'accesso ai fondi Ue.*

**AS 1212**

**Art. 2**

**(Città metropolitane)**

**Emendamento**

Al comma 3, primo periodo, **sopprimere le parole “salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 9”.**

Conseguentemente al comma 3 **i periodi 2 e 3 sono soppressi.**

*Motivazione*

*L’emendamento sopprime le norme in contrasto con le previsioni dell’articolo 133 della Costituzione e semplifica il meccanismo di delimitazione delle aree metropolitane.*

**AS 1212**

**Art. 2**

**(Città metropolitane)**

**Emendamento**

All'articolo 2, comma 4, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

**“a-bis) la giunta metropolitana”**

Conseguentemente al comma 5, primo periodo, dopo le parole “funzioni attribuite dallo Statuto.” inserire il seguente periodo:

**“La giunta collabora con Sindaco metropolitano nel governo della città metropolitana ed opera attraverso deliberazioni collegiali.”**

*Motivazione*

*La giunta è necessaria per assicurare che la gestione dell'ente non sia interamente assegnata al solo sindaco metropolitano ma che avvenga all'interno di un organismo collegiale: atti importanti come gli impegni di spesa e le decisioni di indirizzo politico-amministrativo non possono essere prese solo da un organo monocratico. Essendo tutti gli incarichi previsti da questo ddl a titolo gratuito, questo emendamento non comporta maggiori oneri.*

**Art. 3**

***(Istituzione delle città metropolitane in sede di prima applicazione)***

***Emendamento***

Sostituire l'intero articolo con il seguente:

***“Art 3***

**1 In sede di prima applicazione, le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, sono costituite sul territorio delle province omonime con l'insediamento del consiglio metropolitano e esercitano le funzioni delle province soppresse nonché le funzioni di cui all'art. 8. Fino a tale data sono prorogati gli organi di governo delle Province.**

**2. In sede di prima applicazione, il consiglio metropolitano di cui al comma 1 è eletto, entro il 30 settembre 2014, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia, riuniti in collegi in numero uguale a quello dei componenti del consiglio metropolitano, secondo le disposizioni dell'articolo 5. Il sindaco metropolitano è eletto nell'ambito del consiglio metropolitano nel giorno del suo insediamento.**

**3. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano provvedono alla gestione della città metropolitana che succede alla provincia soppressa in tutti i rapporti attivi e passivi.**

**4. Il consiglio metropolitano, entro il 31 dicembre 2014, adotta la proposta di statuto metropolitano, sulla base delle indicazioni emerse dai comuni del territorio, nella quale sono definite le funzioni, le dimensioni territoriali e l'organizzazione della città metropolitana.**

**5. Entro il 30 aprile 2015 lo statuto è approvato definitivamente dalla conferenza metropolitana, di cui all'articolo 7, convocata dal sindaco metropolitano.**

**6. Lo statuto individua le modalità di elezione degli organi di governo metropolitani, in modo che essi siano comunque eletti in prima applicazione alla scadenza del mandato degli organi di governo del comune capoluogo, scegliendo tra le seguenti opzioni:**

**a) l'elezione degli organi di governo della città metropolitana a suffragio universale diretto, secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, previste dal Dlgs 18 agosto 2001, n.267, nel caso in cui nello statuto metropolitano sia prevista la costituzione di zone omogenee dotate di autonomia amministrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8;**

**b) l'elezione di secondo grado degli organi di governo della città metropolitana, secondo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.**

**7. I comuni possono esercitare le iniziative previste dall'articolo 133 della Costituzione per modificare le circoscrizioni delle città metropolitane.**

**8. Per la Città metropolitana di Reggio Calabria il termine previsto al comma 2 è riferito all'anno 2016.**

#### *Motivazione*

*Si prevede l'elezione del Consiglio metropolitano alla scadenza naturale degli organi provinciali, così da garantire la continuità amministrativa nella gestione dei servizi, semplificare la procedura di istituzione in sede di prima applicazione della norma, eliminare la formazione di ulteriori organismi.*

*Il Sindaco metropolitano non è più di diritto il Sindaco del Comune capoluogo ma è eletto nell'ambito del Consiglio metropolitano. Ciò consente di coinvolgere tutte le istituzioni del territorio nel processo istitutivo del nuovo ente. La procedura di istituzione in prima applicazione è notevolmente semplificata e si evita la possibilità di sovrapposizione tra le Città metropolitane e le Province che insistano in uno stesso territorio.*

*Il sistema di elezione prevede la divisione del territorio in collegi in modo da garantire un'adeguata rappresentanza a tutto il territorio, nel rispetto della parità tra i generi.*

**AS 1212**

**Art. 4**

**(Sindaco e consiglio metropolitano)**

**Emendamento**

*All'articolo 4, sostituire i commi da 1 a 4 con i seguenti:*

**“1. Il consiglio metropolitano è composto dal Sindaco metropolitano e da:**

- a) 30 consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;**
- b) 24 consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente da 800.000 a 3 milioni di abitanti;**
- c) 20 consiglieri nelle altre città metropolitane.**

**2. Il sindaco metropolitano rappresenta la città metropolitana ed è eletto insieme al consiglio metropolitano nelle modalità stabilite dallo Statuto.**

**3. Il sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani che ricoprono anche le cariche di amministratori comunali non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori metropolitani.**

*Motivazione*

*Vista la gratuità degli incarichi, si prevede l'incremento del numero dei consiglieri metropolitani, così da garantire la rappresentanza dell'intero territorio dell'area metropolitana. Il rinvio all'autonomia statutaria delle città metropolitane della scelta di optare tra il sistema di elezione diretta o il sistema di elezione di secondo grado consente di rendere compatibile le norme con la Costituzione e la Carta Europea delle Autonomie locali.*

**AS 1212**

**Art. 5**

**(Elezione del consiglio metropolitano)**

**Emendamento**

Sostituire l'intero articolo con il seguente:

**“1. Il Consiglio metropolitano è eletto in via diretta dai cittadini dell'area metropolitana o in secondo grado dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica dei comuni dell'area metropolitana, secondo quanto stabilito dallo statuto metropolitano.**

**2. In ogni città metropolitana è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri metropolitani ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'art. 51 della Costituzione.**

**3. Con decreti del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n.122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli metropolitani.”**

*Motivazione*

*Il rinvio all'autonomia statutaria delle città metropolitane della scelta di optare tra il sistema di elezione diretta o il sistema di elezione di secondo grado consente di rendere compatibile le norme con la Costituzione e la Carta Europea delle Autonomie locali. La scelta di un sistema di elezione per collegi consente di superare i problemi di rappresentanza territoriale e di genere presenti nel testo approvato dalla Camera dei Deputati.*

**AS 1212**

**Art. 9**

***(Patrimonio e risorse umane e strumentali della città metropolitana)***

***Emendamento***

Sopprimere il comma 3.

*Motivazioni*

*Si ritiene opportuno uniformare le procedure e la tempistica relative a patrimonio e risorse umane e strumentali della Città metropolitana di Milano a quella delle altre.*

**AS 1212**

**Art. 10**

***(Ulteriori disposizioni relative alle città metropolitane)***

***Emendamento***

Sopprime le parole **“in materia di comuni”**

*Motivazione*

*La Città metropolitana è un nuovo ente di area vasta per cui deve prendere a riferimento le disposizioni del TUEL sulle Province e non solo quelle sui Comuni.*

## **CAPO III – LE PROVINCE**

**AS 1212**

**Art. 12**

**(Organi delle Province)**

**Emendamento**

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

**“a- bis) la giunta provinciale;”**

Conseguentemente al comma 2, primo periodo, dopo le parole “funzioni attribuite dallo Statuto.” inserire il seguente periodo:

**“La giunta collabora con il Presidente nel governo della Provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali.”**

*Motivazione*

*La giunta è necessaria per assicurare che la gestione dell'ente non sia interamente assegnata al solo presidente ma che avvenga all'interno di un organismo collegiale in grado di condividere gli impegni e gli indirizzi politici ed amministrativi dell'ente. Essendo tutti gli incarichi previsti da questo ddl a titolo gratuito, questo emendamento non comporta maggiori oneri.*

**AS 1212**

**Art. 13**

***(Elezione del presidente della provincia)***

***Emendamento***

Sostituire l'intero articolo con il seguente:

**“1. Il Presidente della Provincia è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale insieme al Consiglio provinciale secondo le vigenti disposizioni di legge.**

**2. Il Presidente della Provincia dura in carica cinque anni.**

**3. Il presidente della Provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito.”**

*Motivazione*

*Attraverso questo emendamento si prevede l'elezione diretta da parte dei cittadini del Presidente della Provincia, per garantire l'autorevolezza dell'ente e la democraticità degli organi di governo dell'ente in coerenza con la Costituzione e con la Carta europea delle autonomie locali.*

**AS 1212**

**Art. 14**

**(Elezioni del Consiglio provinciale)**

**Emendamento**

Sostituire l'intero articolo con il seguente:

**"1. Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da:**

- a) **24 consiglieri nelle Province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;**
- b) **20 consiglieri nelle altre Province.**

**2. Il consiglio provinciale dura in carica cinque anni.**

**3. Il Consiglio provinciale è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale sulla base delle disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla presente legge. In ogni provincia è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'art. 51 della Costituzione. Il Presidente della Provincia nomina gli assessori tra i componenti del Consiglio provinciale.**

**4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n.122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli provinciali.**

**5. All'art. 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono soppresse le parole "e provinciale".**

**6. All'art. 74, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 6 è soppressa la parola "assoluta", al comma 11 è soppresso il primo periodo e sono conseguentemente soppressi i commi 7, 8, 9 e 10.**

**7. Fino alla data di approvazione delle Statuto della Provincia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267."**

*Motivazione*

*Vista la gratuità degli incarichi, si prevede l'incremento del numero dei consiglieri provinciali, così da garantire la rappresentanza dell'intero territorio dell'area metropolitana. Si prevede inoltre l'inserimento di un organo esecutivo. L'emendamento inoltre prevede il rispetto del dettato della Costituzione e della Carta europea delle autonomie locali, che sancisce l'elezione democratica diretta e universale per gli organi delle autonomie locali.*

**Art. 17**

**(Riordino delle funzioni delle province)**

**Emendamento**

Al comma 1 sostituire le lettere a), b, c) e d) con le seguenti:

“a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, la **tutela** e valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di competenza **nonché la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;**

b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia dei trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

c) programmazione provinciale della rete scolastica nel rispetto della programmazione regionale **nonché gestione dell’edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado”.**

d) **programmazione**, raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali, **amministrazione generale, gestione finanziaria e contabile, polizia locale.**

e) **organizzazione e gestione dei servizi per l’impiego e politiche per il lavoro e formazione professionale;**

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole “provvedere alla gestione dell’edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado” con le seguenti parole **“alla gestione unificata dei concorsi per l’assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un’unica centrale di committenza”.**

*Motivazione*

*Attraverso questo emendamento si assegnano in capo alle Province tutte le funzioni di area vasta in modo da semplificare il quadro dei soggetti che dovranno gestire i servizi essenziali ed evitare la moltiplicazione dei centri di costo, con l’aumento della spesa pubblica, ed un pericoloso vuoto nell’erogazione dei servizi essenziali per i cittadini, a partire dalle funzioni in materia di scuola ed edilizia scolastica, servizi per il lavoro, tutela dell’ambiente e difesa del suolo oggi in capo alle Province.*

*La previsione delle stazioni appaltanti e della gestione unificata dei concorsi consente di effettuare sensibili risparmi nella spesa degli enti del comparto.*

**AS 1212**

**Art. 17**

***(Riordino delle funzioni delle province)***

***Emendamento***

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole “enti o agenzie in ambito” inserire la seguente:  
“**regionale,**”

*Motivazione*

*L'emendamento serve ad estendere le disposizioni anche agli enti e alle società regionali chiarendo l'ambito di applicazione della norma. Senza questa specifica, si limita l'intervento di cancellazione degli enti al solo ambito provinciale e sub provinciale, con risparmi irrisori.*

**AS 1212**

**Art. 17**

***(Riordino delle funzioni delle province)***

***Emendamento***

All'articolo 17, comma 11, sostituire le parole "sei mesi" con le seguenti "**un anno**" e **sopprimere il secondo periodo.**

*Motivazione*

*Occorre prevedere un periodo congruo per l'adeguamento della legislazione regionale ed evitare un intervento sostitutivo dello Stato che potrebbe risultare in contrasto con la Costituzione.*

**CAPO V – ORGANI E FUNZIONAMENTO DELLE UNIONI DI COMUNI.  
FUSIONI DI COMUNI**

**AS 1212**

**Art. 21**

***(Unioni e loro organi)***

***Emendamento***

All'articolo 21, comma 4, **sopprimere la lettera b)** .

*Motivazione*

*La disciplina dell'esercizio associato delle funzioni comunali è rimessa alla competenza legislativa regionale.*

## **CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI**

**AS 1212**

**Art. 29**

**(Norme finali)**

**Emendamento**

Al comma 2, aggiungere il seguente periodo;

**“I Commi 325 e 441 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono abrogati.”**

*Motivazione*

*La legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) ha previsto il commissariamento delle Province che dovrebbero andare a voto nel turno elettorale amministrativo del 2014 per il rinnovo dei loro organi di governo e la proroga dei commissariamenti per le Province che sono state commissariate negli anni precedenti. Queste disposizioni sono chiaramente incostituzionali poiché si basano su disposizioni di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionali e in quanto impediscono ai cittadini ed ai territori di eleggere i propri rappresentanti negli organi di governo.*

**AS 1212**

**Art. 29**

**(Norme finali)**

**Emendamento**

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

***“Art. 29 bis - Riordino dell'amministrazione periferica statale***

**1. In relazione alle disposizioni della presente legge riguardanti province e città metropolitane, il Governo è delegato ad emanare specifici decreti legislativi entro il 30 dicembre 2014, previo il parere della Conferenza unificata e delle commissioni parlamentari competenti, da esprimersi entro 30 giorni, al fine di riordinare gli uffici statali periferici, attraverso il loro assorbimento negli Uffici territoriali del governo, oppure trasferendo le loro funzioni agli enti territoriali.”**

*Motivazione*

*Le norme indicate rispetto al riordino dell'organizzazione periferica dello Stato sono del tutto insufficienti e dettano indicazioni di mero principio. Occorre invece riavviare il processo di riordino dell'amministrazione statale periferica.*

**Art. 29**

**(Norme finali)**

**Emendamento**

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

**“Articolo 29 bis**

**(Esercizio diretto delle funzioni fondamentali e delega al governo per la soppressione di enti intermedi e strumentali)**

**1. Le funzioni amministrative sono in via generale esercitate dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane e non possono essere:**

**a) attribuite ad enti o agenzie statali o regionali né ad enti o agenzie di enti locali diversi da quelli cui tali funzioni sono attribuite;**

**b) esercitate da enti o agenzie statali o regionali né da enti o agenzie di enti locali diversi da quelli cui tali funzioni sono attribuite.**

**2. A decorrere dall'effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative, nonché dall'effettivo finanziamento delle medesime funzioni, in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, cessa ogni forma di finanziamento delle funzioni esercitate in contrasto con le disposizioni di cui al comma precedente e sono nulli gli atti adottati nell'esercizio delle suddette funzioni.**

**3. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le Regioni, nell'ambito della rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati che svolgono funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti locali e al trasferimento delle relative funzioni ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione.**

**4. In attuazione delle disposizioni della presente legge sulle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, il Governo è delegato ad emanare specifici decreti legislativi entro il 30 dicembre 2014, previo il parere della Conferenza unificata e delle commissioni parlamentari competenti, da esprimersi entro 30 giorni, per abrogare le disposizioni di legge statale in materia di consorzi di bonifica, bacini imbriferi montani, ATO acque e rifiuti, Comunità montane che siano in contrasto con il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni al fine di trasferire le loro competenze alle Province e alle Città metropolitane.”**

## *Motivazione*

*L'emendamento è volto a garantire l'avvio di un riordino degli enti strumentali statali e regionali contestualmente al riordino degli enti locali. Si prevede a questo fine una delega al Governo per la verifica e il riordino degli enti strumentali intermedi, con la cancellazione di quelli inutili e il trasferimento delle rispettive competenze a Città metropolitane e Province. Si ricorda che in questo momento, secondo la Corte dei Conti, si tratta di oltre 7.000 enti.*

**AS 1212**

**Art. 29**

**(Norme finali)**

**Emendamento**

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

**"Art. 29 bis**

**(Delega per la adozione della 'Carta delle autonomie locali')**

**1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di riunire e coordinare sistematicamente le disposizioni statali del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e le altre disposizioni relative alla disciplina degli enti locali, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli Affari regionali e autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la "Carta delle autonomie locali", con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:**

- a) coordinamento formale, terminologico e sostanziale del testo delle disposizioni contenute nella legislazione statale, apportando le modifiche necessarie a garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;**
- b) ulteriore ricognizione, limitatamente alle materie di competenza legislativa statale, delle norme statali di livello primario che vengono o restano abrogate, salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni preliminari al codice civile;**
- c) revisione coerente delle norme di legge statale in materia di unioni e fusioni di comuni;**
- d) rispetto dei principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale.**

**2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto legislativo può essere comunque adottato. In mancanza del raggiungimento dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei Ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri**

parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa.

**3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, in Governo può adottare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al medesimo comma e secondo la procedura di cui al comma 2, disposizioni integrative e correttive.”**

#### *Motivazione*

*La delega per la riscrittura della Carta delle autonomie locali mira a portare a compimento coerente il percorso di revisione della disciplina statale in materia di enti locali, dopo anni di interventi sporadici e contraddittori. In questo modo si potrà fornire agli enti locali un corpo normativo organico in materia di funzioni organi di governo e sistemi elettorali, superando le incongruenze e le sovrapposizioni della normativa vigente.*